

CCNL Comunicazione e Informatica Unigec Unimatica: rinnovo 2025

Si informano le aziende del settore grafico, informatico, cartaio e cartotecnico che, in data 8 aprile 2025, è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Comunicazione Pmi tra Unigec/Confapi, Unimatica/Confapi, Slc – Cgil, Fistel – Cisl e Uilcom – Uil.

Il nuovo contratto, la cui ipotesi di accordo sarà sottoposta all'assemblea dei lavoratori entro il 10 maggio 2025, decorre dal 1° gennaio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2027.

Aumento retributivo

Sotto il profilo retributivo sono previsti i seguenti aumenti di retribuzione.

Per il settore Grafico/Informatico è previsto un aumento dei minimi di salario e stipendio per complessivi euro 150,00 sul livello 5°, da riconoscere secondo le seguenti decorrenze:

- euro 60,00 dal 1° gennaio 2025
- euro 60,00 dal 1° gennaio 2026
- euro 30,00 dal 1° gennaio 2027.

Per il settore Cartario/Cartotecnico è previsto un aumento dei minimi di salario e stipendio per complessivi euro 150,00 sul livello B2, da riconoscere secondo le seguenti decorrenze:

- euro 60,00 dal 1° gennaio 2025
- euro 60,00 dal 1° gennaio 2026
- euro 30,00 dal 1 ° gennaio 2027.

Per tutti gli altri livelli dei rispettivi sistemi di inquadramento i valori degli aumenti sono riparametrati.

Considerato che l'accordo è stato stipulato ad aprile, con la retribuzione dello stesso mese di aprile 2025 le aziende procederanno alla corresponsione degli arretrati dei minimi contrattuali riferiti ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025. Gli importi pro-quota riconosciuti non comporteranno

alcun ricalcolo sugli istituti già liquidati nel periodo gennaio – marzo 2025.

Una tantum

Con la retribuzione riferita a giugno 2025 a tutti i lavoratori in forza al 1° gennaio 2025 sarà corrisposta a titolo di una tantum una somma forfettaria pari a 100,00 euro lordi. Tale importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta, indiretta e differita di origine legale o contrattuale. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale l'importo dell'una tantum verrà riproporzionato in base all'orario di lavoro pattuito.

Flex benefits

Per gli anni 2025, 2026 e 2027 l'importo destinato al welfare contrattuale per ciascun dipendente passa, transitoriamente, da euro 258,00 a euro 300,00. Le aziende che per l'anno 2025 hanno già proceduto a mettere a disposizione dei lavoratori l'importo previgente dovranno procedere al relativo conguaglio entro il 31 dicembre 2025.

Conservazione del posto in malattia

Per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della legge 68/99 il periodo di comporto viene aumentato di 90 giorni; durante tale ulteriore periodo di conservazione del posto di lavoro non decorreranno né la retribuzione, né l'anzianità di servizio.

Contratto a tempo determinato

In materia di contratto di lavoro a tempo determinato, vengono integrate le condizioni a fronte delle quali il contratto può avere una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi.

Tra le nuove ipotesi vi sono le seguenti:

– realizzazione di percorsi formativi, anche on the job, legati a processi di innovazione aziendale e/o

riorganizzazione;
– potenziamento delle tecniche e competenze in ambito digitale.

Classificazione del personale

Considerato che la vigente classificazione del personale è stata realizzata in un contesto economico e competitivo oggi mutato, le parti hanno convenuto di istituire entro il 30 settembre 2025 un'apposita Commissione paritetica nazionale. Tale commissione dovrà aggiornare le attuali declaratorie previste dal contratto collettivo rispetto ai processi di trasformazione tecnologica e organizzativa in atto ed ai processi di sviluppo orizzontale e verticale della professionalità.

In allegato forniamo il testo dell'accordo di rinnovo e la relativa nota di approfondimento predisposta da Unigec Unimatica Confapi e, comprensiva delle nuove tabelle retributive.

Si precisa che le tabelle dei minimi di salario e stipendio da tenere in considerazione sono quelle riportate nella circolare esplicativa e nel verbale integrativo.

(FV/fv)

[10216_Circolare_esplicattiva_accordo_rinnovo_08.04.2025.pdf](#)
[Download](#)

[10221_Ipotesi_accordo_rinnovo_8_aprile_2025.pdf](#)
[Download](#)

[10223_Verbale_accordo_integrativo_14.04.2025.pdf](#)
[Download](#)

Contributo a copertura del costo delle garanzie del contratto di anticipazione Energy Release: proroga termine presentazione domande al GSE al 15 luglio

L'Arera (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) con delibera n. 583/2024/R/eel l'ARERA ha definito le regole per la richiesta del contributo per i clienti energivori a copertura dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia al GSE ai fini della partecipazione al contratto di anticipazione nell'ambito della procedura Energy Release. Tale contributo, pari a complessivi 100 milioni di Euro, può essere riconosciuto sugli aiuti "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831.

Il contributo può essere richiesto nella misura massima del 50% del costo della garanzia prestata su base annua, fino ad un massimale di 300.000 € per ogni impresa energivora nell'arco dei tre anni, considerati su base mobile, purché sia rispettato per ogni cliente energivoro il massimale "de minimis".

La delibera dell'Arera specifica che il soggetto delegato per la valutazione delle richieste del contributo è il GSE.

I clienti energivori che sottoscrivono il contratto di anticipazione dell'Energy Release possono presentare istanza al GSE allegando idonea documentazione attestante i costi sostenuti per l'ottenimento della garanzia rilasciata annualmente al GSE.

Il GSE riconosce il contributo entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza, eventualmente riproporzionato se le richieste saranno superiori ai 100

milioni di Euro.

Il termine per la presentazione al GSE della richiesta di contributo, in origine fissato al 30 giugno, è stato posticipato dall'Arera, con propria delibera n. 157/2025/R/eel, al 15 luglio di ogni anno.

(RP/rp)

CCNL Legno Unital Confapi: minimi tabellare 2025

Si informano le aziende del comparto che, in data 14 aprile 2025, è stato sottoscritto l'accordo tra Unital Confapi e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil per l'adeguamento dei minimi tabellari relativi all'anno 2025 sulla base dell'indice IPCA.

Precisiamo che gli arretrati retributivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo vanno corrisposti in cifra fissa senza alcun ricalcolo sugli istituti contrattuali e legali già liquidati nei suddetti mesi.

In allegato il testo dell'accordo.

(FV/fv)

[10219_VerbaleAccordo_Minimi2025.pdf](#)
[Download](#)

Termini per l'emissione delle

note di variazione sul 2024

Si avvicina il **termine ultimo** per presentare la dichiarazione IVA riferita all'anno 2024, da parte dei soggetti che ne sono obbligati. A norma dell'art. 8 del DPR 322/98, il modello IVA 2025 deve, infatti, essere presentato entro il **30 aprile 2025**. Il termine per presentare la dichiarazione annuale costituisce anche il **riferimento** per **emettere** le note di variazione in diminuzione, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR 633/72.

La norma appena richiamata, difatti, contiene un espresso rinvio all'art. 19 del DPR 633/72 per quel che concerne l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA **"corrispondente alla variazione"**.

L'art. 19 comma 1 del DPR 633/72, a sua volta, stabilisce che il diritto alla detrazione può essere esercitato **al più tardi** con la dichiarazione relativa all'anno in cui è sorto.

Alla luce di questi elementi, la circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018 ha indicato che:

- la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa entro il termine di invio della dichiarazione annuale IVA riferita all'anno in cui si è **verificato il presupposto** per operare la variazione;
- il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui la nota è stata emessa e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Il primo aspetto da esaminare concerne, dunque, il **termine** entro il quale le note di variazione devono **essere emesse**. Nel caso della dichiarazione IVA per il 2024, da presentare – come detto – entro il 30 aprile 2025, si deve avere riguardo alla data in cui il presupposto per la variazione in diminuzione si verifica (c.d. **dies a quo**). Esso varia a seconda della fattispecie che legittima

l'anzidetta variazione ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72.

Tra i casi più ricorrenti vi è l'assoggettamento del cessionario o committente insolvente a una **procedura concorsuale**.

Per le procedure avviate prima del 26 maggio 2021, ci si riferisce al momento in cui si ha certezza dell'infruttuosità della procedura concorsuale (da ultimo, risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 126/2024), mentre per quelle avviate **dal 26 maggio 2021 compreso** è la norma stessa a indicare che la variazione in diminuzione è possibile a partire dalla data in cui il debitore del corrispettivo non pagato “è assoggettato a una procedura concorsuale” (art. 26 comma 3-bis del DPR 633/72).

L'art. 26 comma 10-bis del DPR 633/72 individua il momento a partire dal quale il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale. Ad esempio, ci si riferisce alla sentenza dichiarativa di fallimento o alla sentenza di apertura della **liquidazione giudiziale** (per la disciplina ex DLgs. 14/2019).

Nei casi di un sopravvenuto **accordo tra le parti** o di inesattezze della fatturazione, invece, il termine per emettere la nota è sganciato dal termine di presentazione della dichiarazione.

È possibile ricorrere alla nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del DPR 633/72, “con riferimento a quelle operazioni per le quali non è ancora decorso il limite temporale di **un anno dalla data di emissione** della fattura” (risposta a interpello n. 269/2023).

È essenziale valutare con attenzione i termini sin qui descritti poiché, decorso il termine per emettere la nota, i rimedi per il recupero dell'IVA assolta, da parte del cedente o prestatore, richiedono il rispetto di condizioni particolarmente stringenti. Il primo istituto cui ricorrere è

la domanda di restituzione dell'imposta, ai sensi dell'art. 30-ter comma 1 del DPR 633/72, se la mancata emissione della nota di credito nei termini non è dipesa da una colpevole inerzia del soggetto passivo (circ. n. 20/2021 e, da ultimo, risposta a interpello n. 153/2024).

In alternativa, è ammesso il recupero dell'imposta assolta se è spirato il termine per emettere la nota di credito, avvalendosi della **dichiarazione IVA integrativa** "a favore", ma questa può essere presentata solo laddove vi sia "la presenza di errori ed omissioni cui rimediare" (circ. n. 20/2021).

Una volta emessa la nota di variazione in diminuzione (entro il termine della dichiarazione IVA riferita all'anno in cui si è verificato il presupposto), il secondo aspetto da esaminare è il **termine** entro il quale è **possibile detrarre** l'imposta a credito emergente dal documento. Emessa tempestivamente la nota di variazione, "l'imposta detratta confluirà nella relativa **liquidazione periodica** o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento" (circ. n. 20/2021).

Dunque, ponendo il caso di una nota di credito che è stata emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2025, il diritto alla detrazione non deve essere esercitato per forza entro il termine della dichiarazione IVA riferita al 2024.

L'esercizio della detrazione può avvenire o nella liquidazione del periodo in cui la nota è stata emessa o, al più tardi, in sede di **dichiarazione IVA** relativa all'**anno di emissione** del documento (ossia la dichiarazione riferita al 2025, entro il 30 aprile 2026).

(MF/ms)

Report di sostenibilità: più tempo per le pmi

Lo hanno chiamato **Stop the clock** il provvedimento che fa scivolare di due anni gli obblighi di rendicontazione degli indicatori ESG per le Pmi, indicatori legati ai 17 obiettivi di sostenibilità delle nazioni unite per il 2030.

Il Parlamento europeo ha approvato ai primi di aprile 2025 a larga maggioranza la [proposta Omnibus “stop-the-clock”](#) che prevede il rinvio dell'applicazione della CSRD e della CSDD. A questo punto si attende solo l'approvazione formale del Consiglio europeo per rendere ufficiali le nuove scadenze e dare alle aziende maggiori certezze sulle tempistiche da rispettare.

Sul [sito del parlamento europeo](#) si trova la news e si potrà a breve consultare il testo ufficiale.

Il Parlamento ha essenzialmente adottato, senza emendarla, la proposta della Commissione:

- posticipa di due anni l'entrata in vigore degli obblighi previsti dalla CSRD (direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità aziendale) per le grandi imprese che non hanno ancora iniziato a rendicontare (al 2027) e per le PMI quotate (al 2028);
- posticipa di un anno (al 2028) il termine per il recepimento e la prima fase di applicazione della CSDDD (Direttiva sulla due diligence della sostenibilità aziendale).

Il provvedimento è stato approvato con una procedura d'urgenza. Il Consiglio UE e la Plenaria del Parlamento (saltando il consueto esame in commissione parlamentare) hanno approvato il testo della Commissione senza emendamenti, a larga maggioranza (531 voti favorevoli, 69 voti contrari e 17 astenuti). Il consenso ampio lascia pensare che anche la

definizione delle nuove coordinate dell'applicazione della rendicontazione sulla sostenibilità possa procedere rapidamente. Il testo approvato dovrà ora essere ratificato dal Consiglio UE a livello ministeriale e, successivamente, verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea per l'entrata in vigore.

(SN/am)

ISA 2025: approvati modelli e istruzioni

Sono stati approvati i modelli con cui i contribuenti comunicano all'Agenzia delle Entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo di imposta 2024; è previsto che, al solo fine di acquisire le informazioni utili alla elaborazione dei relativi ISA da applicare anche alle società tra professionisti, ovvero alle società tra avvocati, i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2024, hanno dichiarato redditi d'impresa derivanti dall'esercizio in via prevalente di determinate attività economiche, devono compilare il modello afferente quella specifica attività.

Premessa

Con Provvedimento del 17 marzo 2025, n. 131055, l'Agenzia delle Entrate ha approvato 172 modelli per la **comunicazione dei dati rilevanti** ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2024 e un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo. Con Provvedimento siglato nella stessa data (Prov. n. 131056/2025) è stato definito anche il **percorso telematico** per trasmettere i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli

Indici; poiché i modelli ISA costituiscono parte integrante di Redditi, con lo stesso Provvedimento sono approvati i **controlli di coerenza** tra i modelli in argomento. Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d'imposta 2024 hanno **esercitato, in via prevalente**, una delle attività economiche del settore dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale **indicati** nella **Tabella 1**, allegata alle Istruzioni Parte Generale dei modelli ISA e che sono tenuti all'applicazione degli stessi, ovvero che, **ancorché esclusi** dall'applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:

- **esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale, relativo all'attività prevalente, superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;**
- **svolgono attività d'impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.**

In allegato sintesi.

(MF/ms)

[10203_ALLEGATO_ISA_2025.pdf](#)
[Download](#)

Dazi Usa: attivo “Help Desk” per le imprese

Per assistere le aziende alle prese con i dazi Usa segnaliamo un nuovo strumento lanciato dalla Commissione europea, uno sportello unico (one-stop-shop), denominato EU Sanctions Help Desk, che ha l’obiettivo di offrire assistenza operativa alle PMI al fine di rispettare i regimi sanzionatori internazionali dell’UE, mitigando i rischi di non conformità e gli oneri finanziari che ne derivano, tramite un sostegno personalizzato e gratuito. All’interno dell’Help Desk saranno comprese tutte le misure restrittive previste dall’ONU e dall’UE, così da aiutare gli operatori europei ad evitare la perdita di opportunità commerciali. Sul sito web [EU Sanctions Helpdesk – European Union](#) sarà possibile reperire informazioni relative alle sanzioni, linee guida specifiche per Paese, eventi, suggerimenti, e altri elementi utili. Le imprese che vorranno usufruire del servizio potranno compilare dei form con le loro domande ed esigenze, così da ricevere indicazioni ed aiuti specifici in base alle loro necessità.

Per maggiori informazioni consultare anche il sito: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_859.

L’Agenzia ICE, inoltre, ha diramato una [nota informativa](#) sui nuovi dazi statunitensi recentemente entrati in vigore.

Ulteriori informazioni possono essere raccolte accedendo alla piattaforma [Market Access Database](#) messa a disposizione dall’Unione Europea che permette di ricercare i dazi applicati alle esportazioni verso qualsiasi mercato, compresi gli Stati Uniti.

La ricerca può essere effettuata selezionando il paese di interesse unito al codice HS del prodotto.

La piattaforma consente di verificare:

- regolamenti e tasse su import e export da e verso

- specifici paesi
- procedure e documenti per lo sdoganamento in paesi partner
 - statistiche sui flussi del commercio internazionale tra l'Europa e paesi extra europei per anno e per categoria merceologica
 - barriere all'export che potrebbero influire sulle esportazioni
 - misure relative a sicurezza alimentare, salute di flora e fauna
 - accordi internazionali e regole di origine
 - servizi per le PMI
 - informazioni sul commercio internazionale di ciascun paese.
-

Polizze catastrofali: chiarimenti sui beni in locazione

Dopo il **rinvio** del termine per stipulare le polizze a copertura dei danni causati dalle calamità naturali (art. 1 comma 101 ss. L. 213/2023) a opera del DL 39/2025, sono arrivate le prime risposte da parte del MIMIT, che fanno seguito ad alcune delle richieste di chiarimento più invocate. Si ricorda che il DL 39/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo, ha differito il termine per stipulare le polizze in questione (fissato al 31 marzo dal DL 202/2024, c.d. "Milleproroghe", che aveva posticipato il termine originario del 31 dicembre 2024) come segue:

- per le imprese di medie dimensioni, il termine è rinvia al **1° ottobre 2025**;
- per le piccole e microimprese, la stipula deve effettuarsi entro il **31 dicembre 2025**;
- per le grandi imprese, la scadenza è rimasta quella del **31 marzo**, ma il sistema sanzionatorio di cui all'art. 1 comma 102 L. 213/2023 si applica decorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo.

La **nozione** di micro, piccole, medie e grandi imprese a cui la disposizione fa riferimento è quella adottata dalla Direttiva (Ue) 2023/2775, che, tra l'altro, modifica l'art. 3 della Direttiva (Ue) 2013/34, prevedendo come criteri discretivi lo Stato patrimoniale, i ricavi e il numero di dipendenti.

Tra le incertezze che erano state evidenziate vi era la questione relativa ai beni condotti in **locazione** e al soggetto tenuto ad assicurarli, posto che l'art. 1-bis comma 2 del DL 155/2024 ("DL fiscale" collegato alla legge di bilancio 2025) conv. L. 189/2024 ha precisato che l'oggetto della copertura assicurativa in questione "è riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni", ma il rinvio alla norma civilistica sullo Stato patrimoniale potrebbe essere intesa nel senso che vanno assicurati i soli beni in proprietà.

Il MIMIT, valorizzando la norma del DL fiscale, ha spiegato che il riferimento all'art. 2424 c.c. deve essere inteso come un mero rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione; pertanto, l'imprenditore "deve assicurare tutti i beni impiegati nell'esercizio dell'impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all'art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l'impresa **non** ha il diritto di **proprietà**, con la sola

esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni”.

Quanto ai soggetti tenuti ad assicurarsi, il Ministero conferma che l'obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c., **indipendentemente** dalla sezione nella quale sono iscritte, a esclusione delle sole imprese di cui all'art. 2135 c.c.

La questione dell'obbligo assicurativo in capo alle STP non è risolta esplicitamente, posto che, alla domanda se debba assicurarsi lo studio legale in cui viene esercitata l'attività professionale, il MIMIT, riprendendo la formulazione della legge, risponde che l'obbligo di stipulare la polizza discende dall'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese. La risposta sembra doversi interpretare nel senso che l'iscrizione è il requisito a cui guardare per il sorgere dell'obbligo.

Si chiarisce, in ogni caso, che l'obbligo assicurativo riguarda solo le imprese che sono proprietarie o impiegano **beni** di cui all'art. 2424 comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) c.c.; in mancanza, le imprese non sono soggette all'obbligo di stipula.

Il MIMIT prende in esame anche il caso in cui un immobile sia utilizzato sia come abitazione che come luogo di svolgimento per la propria attività di impresa, chiarendo (conformemente a quanto aveva ipotizzato l'ANIA nelle FAQ sul tema) che, se l'immobile è impiegato per l'esercizio dell'attività di impresa, questo ricade nel perimetro dell'obbligo assicurativo per la **porzione** di edificio destinata all'esercizio dell'attività.

Confapi: webinar dedicati all'internazionalizzazione

Segnaliamo per le aziende associate una serie di iniziative di Confapi dedicate all'internazionalizzazione.

Chi fosse interessato a partecipare può scrivere a: comunicazione@confapi.lecco.it.

1. Presentazione Market Place Alibaba: webinar mercoledì 16 aprile 2025 dalle ore 9 alle ore 11

2. Collaborazione con Italy China Council Foundation: alla luce della complessa e in continua evoluzione situazione sui dazi, la Italy China Council Foundation (ICCF) organizza per lunedì 14 aprile dalle ore 10:00 alle ore 11:00 un webinar dal titolo: "Dazi lungo la filiera di prodotto: impatti, strategie e indicazioni operative per le imprese", con l'obiettivo di analizzare l'impatto concreto delle recenti misure USA e le possibili risposte dell'UE, con particolare attenzione ai rapporti tra Italia e Cina. Tra gli interventi previsti quello dell'Avv. Ettore Sbandi – Tax Lawyer, Of Counsel Deloitte Studio Tributario e Societario, e quello del Dott. Riccardo Fuochi – Presidente di One Logistics Group, che offriranno spunti sulle strategie che le imprese italiane dovrebbero adottare sull'asse Italia-Cina in tema di supply chain, classificazione doganale, pricing e origine dei prodotti.

Ciclo di webinar “GSE in-forma imprese”

Informiamo le aziende interessate che il GSE (Gestori Servizi Energetici), con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha lanciato ufficialmente il **programma “GSE in-FORMA IMPRESE”**, un'iniziativa formativa gratuita e interamente digitale rivolta anche alle **aziende**.

Il programma di “GSE in-forma imprese” è strutturato in **tre livelli progressivi di approfondimento** e prevede oltre a un corso introduttivo per una panoramica generale sui servizi del GSE, un livello intermedio con approfondimenti tematici e casi pratici e un livello avanzato focalizzato sulla preparazione corretta delle istanze e sugli adempimenti normativi antimafia.

Nei **13 webinar** in programma saranno affrontati diversi temi del settore energetico, con particolare riferimento alle misure previste dal PNRR, alle Comunità Energetiche Rinnovabili, all'efficientamento energetico delle imprese, oltre che al risparmio energetico e all'utilizzo efficiente delle tecnologie e delle risorse produttive.

Per iscriversi ai webinar e rimanere aggiornati sul programma informativo GSE è possibile consultare la sezione dedicata [“GSE in-forma imprese”](#).

(RP/rp)